Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della GO-REAL ESTATE Srl in liquidazione e in fallimento, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 33, co.21, Legge 13 dicembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012).

Sono presenti:

per il Fallimento GO-REAL ESTATE Srl in liquidazione, Alessandro Bensi;

per la FILCAMS CGIL, Andrea Montagni;

per la FISASCAT CISL, Elena Maria Vanelli;

per la UILTUCS UIL, Paolo Proietti e Giada Grimaldi;

per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- La Società - dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato in data 24.10.11 - ha fatto ricorso allo strumento della CIG in deroga per il periodo complessivo di 18 mesi, decorrente dal 1 gennaio 2011 e sino al 30.06.12, in virtù di accordi sottoscritti in sede ministeriale;
- a seguito dell'istanza dell'11.6.2012 (prot. n. 0013615 del 19.6.2012), il Ministero del Lavoro ha provveduto a convocare formalmente (prot. 0013616 del 19.6.2012) le Parti Sociali, al fine dell'esame congiunto della situazione occupazionale, necessario per l'eventuale accesso ad un ulteriore periodo di CIG in deroga.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di

specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Visto il precedente periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale in deroga da parte della Società, così come specificato in premessa, e vista l'insussistenza delle condizioni previste dal citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome, la Curatela fallimentare presenterà istanza di concessione di un ulteriore e conclusivo periodo di CIG in deroga, ex *articolo 33, comma 21,* L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), **pari a n. 2 mesi**, con decorrenza dall'1.7.2012 fino al 31.8.2012, in favore di un numero massimo di **10 lavoratori**, così ripartiti:
 - n. 4 occupati nella Regione Sicilia, di cui n. 1 part-time al 50%;
 - n. 3 occupati nella Regione Lombardia, di cui n. 1 part-time al 40%;
 - n. 3 occupati nella Regione Lazio, di cui n. 1 part-time al 50% e n. 1 part-time al 62,5%.

2. I lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, considerata la cessazione dell'attività.
3. Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte del Fallimento al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, completo degli eventuali recapiti telefonici dei lavoratori, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Il Fallimento è tenuto, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011. Si precisa che, dai dati di monitoraggio forniti dall'INPS, risulta che la Regione Lombardia ha completato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga (nota prot. n. 40/0018799 del 28.05.2012 della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro).

Letto, confermato e sottoscritto.

Fallimento GO-REAL ESTATE Srl in liquidazione

OO.SS.

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI